




Ordinanza municipale concernente il finanziamento alla conservazione di edifici e impianti protetti



Indice

Capitolo 1 - Norme introduttive	2
Art. 1 Scopo	2
Art. 2 Importo e forma	2
Art. 3 Condizioni e oneri	2
Art. 4 Revoca e restituzione	2
Capitolo 2 - Disposizioni amministrative	2
Art. 5 Procedura	2
Art. 6 Competenze	3
Art. 7 Erogazione	3
Art. 8 Ricorsi	3
Capitolo 3 - Disposizioni finali	3
Art. 9 Casi particolari	3
Art. 10 Entrata in vigore	3

Il Municipio di Bellinzona, visti gli art. 192 LOC, 44 RLOC e 118 RCom, richiamati la Legge sulla protezione dei beni culturali e il relativo Regolamento,

ordina:

Capitolo 1 - Norme introduttive

Art. 1 **Scopo**

La presente ordinanza ha quale scopo la partecipazione del Comune ai costi di conservazione degli edifici e degli impianti protetti a livello pianificatorio, disciplinando le modalità di erogazione.

L'ordinanza è applicabile per le facciate di valore sottoposte a vincolo di conservazione e per i beni culturali protetti a livello locale.

Art. 2 **Importo e forma**

¹Il contributo è determinato in funzione della natura dei lavori e tenendo conto in particolare di questi elementi:

- a) importanza dell'edificio o impianto;
- b) incidenza economica della misura di protezione o di eventuali condizioni e oneri;
- c) situazione economica del proprietario;
- d) vantaggi conseguibili dal proprietario a seguito dei lavori;
- e) stato di conservazione e manutenzione del bene.

²Il contributo, che può ammontare al massimo al 15% della spesa riconosciuta, ritenuto un massimo di 20'000. – CHF. Esso può di principio assumere queste forme:

- a) sussidio, nel limite del credito disponibile per l'anno di competenza;
- b) esenzione di tasse di occupazione del suolo pubblico.

Art. 3 **Condizioni e oneri**

Nell'assegnare il contributo, il Municipio può imporre condizioni ed oneri destinati, in particolare, a garantire la protezione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del bene.

Art. 4 **Revoca e restituzione**

¹Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, e non viene erogato nella misura in cui i lavori non siano eseguiti in conformità alle prescrizioni stabilite dal Municipio.

²Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, ed è soggetto a restituzione:

- a) se è stato conseguito indebitamente sulla scorta di informazioni errate;
- b) se le condizioni o gli oneri connessi al contributo non sono stati adempiuti;
- c) se il proprietario vende il bene nei dieci anni successivi all'approvazione del consuntivo, realizzando un utile. In questo caso l'importo da restituire decresce ogni anno del 10% del contributo totale.

³L'obbligo di restituzione dei contributi, dove si tratta di beni immobili, viene menzionato a Registro fondiario per la durata della sua validità e quale limitazione di diritto pubblico della proprietà; lo stesso è garantito da ipoteca legale con iscrizione nel Registro fondiario.

Capitolo 2 - Disposizioni amministrative

Art. 5 **Procedura**

La domanda scritta di contributo deve essere inoltrata al Municipio, corredata del progetto di intervento, della documentazione tecnica, del preventivo particolareggiato e del piano di

finanziamento. Il richiedente dovrà fornire, su richiesta del Municipio, ogni altro complemento o giustificativo necessario all'istruzione della pratica.

Art. 6 Competenze

Il Municipio è competente nell'applicazione della presente Ordinanza.

Art. 7 Erogazione

¹Il contributo è versato, di regola, dopo la conclusione e il collaudo dei lavori, sulla base delle liquidazioni finali, approvate dal Municipio; queste devono essere corredate delle fatture saldate, dei giustificativi di pagamento, della documentazione tecnica sui lavori eseguiti, allestita conformemente alle condizioni poste.

²Per giustificati motivi possono essere versati acconti nel corso dei lavori.

Art. 8 Ricorsi

¹Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, secondo i disposti della LPAm.

Capitolo 3 - Disposizioni finali

Art. 9 Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.

Adottata con risoluzione municipale no. 10994 del 16 gennaio 2020

In pubblicazione all'albo comunale dal 20 gennaio 2020 al 18 febbraio 2020